

STATUTO

**MARIANNA DI CARLO ANTICA
ENERGIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MINEO CT CONTRADA
ARCIDIACONA S.P. 183 KM.3
Numero REA: CT - 351509
Codice fiscale: 05216230879
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al fascicolo N. 120/82 di Repertorio

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Mineo, la Società cooperativa denominata:

**" Marianna Di Carlo Antica Energia
società cooperativa sociale agricola"**
siglabile in **" M.D.C.A.E. s.c.s.a."**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, trasferire o sopprimere con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad esso agisce.

E' retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e solidarietà, di un lavoro con strutturato nello sfruttamento, della democraticità interna ed esterna, senza fini di speculazione privata, ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Operando secondo questi principi la cooperativa intende svolgere le attività previste agli articoli 3 e 4 dell'allegando

STATUTO, organizzare un'impresa agricola che acquisisce e/o conduca in gestione terreni a qualsiasi titolo e causa forma, per la produzione di prodotti/rifiuti agricoli, agroindustriali e/o agroenergetici, sia di produzione propria che acquistati/acquisiti da terzi, nonchè per l'esercizio di tutte le attività connesse previste dalla legge, in modo da potere ampliare al massimo l'occupazione dei soci.

Essa può aderire ad enti ed associazioni europee, nazionali, regionali di rappresentanza del movimento cooperativo, previa delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico all'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente ed agli articoli 3 e art.4 dell'allegando STATUTO, nonchè i re-

	quisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	- trasformare o commercializzare i prodotti ottenuti;	
	- fornire beni o servizi utilizzando attrezzature o risorse dell'impresa agricola;	
	- valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale (parchi, musei, etc.);	
	- trasformazione e vendita direttamente dei propri prodotti (la c.d. vendita a km. zero);	
	- fornire a terzi servizi svolti utilizzando mezzi agricoli e competenze professionali (dalla potatura delle siepi, a scavo e movimento terra, trattamento biologico di sottoprodotti/rifiuti organici);	
	- produzione di carni e prodotti della loro macellazione;	
	- produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salumi;	
	- lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pure' di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate;	
	- produzione di succhi di frutta e di ortaggi;	
	- lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi	
	- produzione di olio di oliva e di semi oleosi;	
	- produzione di olio di semi di granturco (olio di mais);	
	- trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte;	
	- lavorazione delle granaglie;	
	- produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile;	
	- produzione di pane;	
	- produzione di vini;	
	- produzione di grappa;	
	- produzione di aceto;	
	- produzione di sidro e di altri vini a base di frutta;	
	- produzione di malto e birra;	
	- disidratazione di erba medica;	
	- lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele;	
	- produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento,	
	- essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce;	
	- manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.	
	- ricezione ed ospitalità (agriturismo).	
	Nell'ambito dell'attività agrituristiche svolgerà i servizi di:	
	* - alloggio o fornitura di spazi attrezzati per il campeggio;	
	* - preparazione e somministrazione di pasti	

4 di 25

	sensi della legge 31.01.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La società cooperativa, inoltre, potrà svolgere qualunque altra attività connessa e/o affine agli scopi si accettati; compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie e/o utili agli scopi sociali; potrà anche aderire a consorzi.	
	Le attività di cui al presente oggetto saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa potrà:	
	a) - stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;	
	b) - provvedere alla istruzione cooperativistica e professionale, anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento;	
	c) - aderire a società e consorzi di cooperative aventi finalità analoghe o comunque congruenti.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione anche nella contrazione di mutui.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	La cooperativa non ha finalità speculativa e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi.	
	I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	

	a) - soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali:	
	b) - soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n.381/91 e successive;	
	c) - soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;	
	d) - soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla società cooperativa;	
	e) - soci onorati coloro i quali, per particolari meriti, il Consiglio di Amministrazione (Organo Amministrativo) all'inizio di ciascun esercizio sociale, a suo insindacabile giudizio, delibera di ammetterli e assegnargli, a titolo d'ammisione, una quota tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio.	
	I soci lavoratori:	
	* - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	* - partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	* - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categoria su indicate.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	

zionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo socio cooperatori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ove ammesso per il completamento della formazione, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) - l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) - il mancato adeguamento degli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano al socio di cui all'art.5 del presente statuto.

	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.
	Art. 7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
	a) - ragione sociale o denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
	b) - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	c) - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	* - del capitale sottoscritto;	
	* - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società sottoscrivano nuove quote;	
	b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde: per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .	

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) - che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza o comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) - che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) - che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) - quanto mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, danneggiandola materialmente o moralmente, fomenta dissidi o disordini di qualunque natura tra i soci.

Nei caso indicati alle lettere c), d) ed e), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà avere luogo, solo trascorsi 30 giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quanto il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4 lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	

12 di 25

		no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
		c) - il termine minimo di durata del conferimento;	
		d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
		e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
		I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:	
		* - 1 voto fino a Euro 50.000,00 di capitale sottoscritto;	
		* - 2 voti oltre Euro 50.000,00 e fino ad Euro 100.000,00 di capitale sottoscritto;	
		* - 3 voti oltre Euro 100.000,00 di capitale sottoscritto.	
		In ogni caso, i soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
		Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
		Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
		La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
		Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
		Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
		Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
		TITOLO V	
		QUOTE DI PARTECIPAZIONE	
		Art. 21 (Quote di partecipazione cooperativa)	
		Con delibera dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge 59/92.	

	In tal caso la cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le quote di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote di partecipazione cooperativa, se non per la parte delle perdite che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle quote di partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle quote, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle quote di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle quote eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle quote di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di quote di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) - al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) - all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di quote di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per l'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni quota posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materia ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chie-	

	derne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di quote di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 23 (Recesso)	
	Ai detentori di quote di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle quote stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote medesime.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore nominale né inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle quote di Partecipazione Cooperativa;	
	b) - dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) - dalla riserva straordinaria;	
	e) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per Statuto;	
	f) - da fondi per scopi mutualistici.	
	La quota sociale sottoscritta e la tassa d'ammissione potranno essere versate in unica soluzione o a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.	
	Le riserve indivisibili per disposizioni di legge o per statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla precedente lettera a) ai sensi dell'art.2346 del codice civile.	
	Art. 25 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	

	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste dal precedente art.7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.
	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può opporre opposizione nei modi e forme indicati all'art.42 e seguenti.
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
	b) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) - ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
	d) - ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
	e) - a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a

	mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori;	
	f) - a riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione degli utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	* - erogazione diretta;	
	* - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	* - emissione di quote di partecipazione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'Organo di Controllo contabile, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo amministrativo, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale od anche altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Alle assemblee può presenziare, senza diritto di voto, ma solo	

	con diritto di parola, un rappresentante delle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo alle quali la cooperativa abbia eventualmente aderito	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili e le perdite;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3. procede alla nomina degli amministratori;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;	
	6. approva i regolamenti interni e sugli argomenti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori e può anche impartire direttive di gestione agli amministratori;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci se nominati;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	

	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti od assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Le persone giuridiche socie, hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, per un massimo di cinque voti. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di altri 2 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	

datto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore Unico o la a maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente.

Tale previsione viene meno, per quanto non compatibile, in caso di elezione dell'amministratore unico.

Art. 36 (Compiti dell'Organo Amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

Può pertanto a puro titolo esemplificativo:

1. provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;
2. redigere il bilancio;
3. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
4. deliberare sull'ammissione, recesso, esclusione dei soci;
5. dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci;
6. concedere, postergare o cancellare ipoteche;
7. compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere

	dere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Art. 38 (Integrazioni del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Ammini-	

	stratore Unico od agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o Il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi.	
	Agli stessi spetta inoltre la rappresentanza in giudizio, sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Comitati Tecnici, Institori e Procuratori speciali, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	Egli può con la sua firma riscuotere da pubblica amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciare liberatorie e quietanze.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il controllo contabile può essere esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione oppure dal Collegio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale, quando esercita il controllo contabile è integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	

	Art. 41/bis (Controllo contabile)	
	Quando il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, l'Assemblea determina il compenso per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 42 (Clausola arbitrale)	
	Ferma restando la competenza dell'Autorità Giudiziaria, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti;	
	d) l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie;	
	e) le decisioni sulla legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti;	
	f) sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa a parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 43 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) - uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) - tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	

	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine uno o più volte nel caso di cui all'art.35 comma 2 del D.Lgs. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 44 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione, all'attività sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato - Liquidazione)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto nel seguente ordine:	
	1) - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);	
	2) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti, verranno sottoposti all'appro-	

25 di 25